



COMUNE DI CESENA

Codice della Partecipazione

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 31/03/2022

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Finalità)

Art. 4 (Principi generali)

Art. 5 (Criteri guida)

Art. 6 (Gli attori della Partecipazione)

Art. 7 (Connessioni con gli strumenti di programmazione dell'Ente)

Art. 8 (Impatto sociale, valutazione e monitoraggio)

TITOLO II

Amministrazione Condivisa

Capo I – Forme e modalità di attivazione dell'Amministrazione condivisa

Art. 10 (Istituzione dell'Elenco degli ETS)

Art. 11 (Co-programmazione)

Art. 12 (Co-progettazione)

Art. 13 (Accreditamento locale)

Art. 14 (Convenzioni con APS e ODV)

Capo II – Misure di sostegno

Art. 15 (Accesso all'FSE e agli altri strumenti di finanziamento pubblico)

Art. 16 (Raccolta fondi e 5x1000)

Art. 17 (Art-bonus)

Art. 18 (Social bonus)

Art. 19 (Servizio civile universale)

Capo III – Monitoraggio, rendicontazioni e controllo

Art. 20 (Valutazione di impatto sociale)

Art. 21 (Bilancio sociale)

Art. 22 (Rendicontazione delle attività)

Art. 23 (Sistema di autovalutazione, monitoraggio e controlli)

TITOLO III

Intraprendenza Civica

Art. 24 (Ambito di applicazione)

Art. 25 (Principi specifici)

Art. 26 (Baratto amministrativo)

Art. 27 (Volontariato individuale)

Art. 28 (Patti di collaborazione)

Art. 29 (Contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche)

Art. 30 (Rendicontazione)

Art. 31 (Monitoraggio e controlli)

TITOLO IV

Forme speciali di partenariato con ETS per l'uso e la valorizzazione dei beni e degli immobili pubblici

Art. 32 (Ambito di applicazione)

Art. 33 (Principi specifici)

Art. 34 (Rapporto con gli strumenti di pianificazione e di programmazione dell'uso e della valorizzazione dei beni pubblici)

Art. 35 (Mappatura digitale degli immobili pubblici oggetto di speciali forme di partenariato con ETS)

Art. 36 (Procedimento di affidamento di beni ed immobili ad iniziativa pubblica)

Art. 37 (Procedimento di affidamento di beni ed immobili ad iniziativa di parte)

Art. 38 (Canoni)

Art. 39 (Vigilanza e controlli)

Art. 40 (Rendicontazioni)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Codice si applica alle seguenti forme di relazioni fra l'Amministrazione comunale ed i cittadini, singoli e associati, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e dell'art. 1, comma 2-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.:
 - a) forme di amministrazione condivisa, previste dal d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., (di seguito anche solo "Codice del Terzo settore" o "CTS"), disciplinate dal successivo Titolo II);
 - b) ulteriori forme di coinvolgimento dei cittadini, singoli e associati, disciplinati dal successivo Titolo III), anche mediante i processi pianificatori partecipati, in applicazione della legge regionale n. 15/2018 e ss. mm.;
2. I principi del presente Codice costituiscono:
 - a) atto d'indirizzo anche nei confronti degli enti strumentali dell'amministrazione comunale, al fine di procedere, nell'ambito dei rispettivi ambiti di autonomia, all'assunzione di analoga disciplina, per quanto agli stessi applicabile;
 - b) disposizioni integrative e applicative rispetto alle attività sviluppate nei quartieri, dimensione privilegiata per la realizzazione di azioni di partecipazione nel contesto locale;
 - c) disposizioni integrative e applicative rispetto alle attività sviluppate da Consulte e coordinamenti quali livello superiore di interlocuzione per la definizione di strategie e politiche di impatto relativamente alle attività di interesse generale.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Codice sono utilizzate le seguenti definizioni:
 - a) “amministrazione precedente”: l’amministrazione comunale che attiva uno o più procedimenti, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 - b) “CTS”: d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
 - c) “ETS”: Enti di Terzo Settore, di cui all’art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS, e tenuto conto delle differenti caratteristiche esistenti in termini di ragione sociale, missione assetto amministrativo-contabile-gestionale;
 - d) “RUNTS”: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del CTS;
 - e) “attività di interesse generale”: così come previste dall’art. 5 CTS;
 - f) “amministrazione condivisa”: il coinvolgimento attivo degli ETS assicurato dall’Amministrazione precedente, anche su istanza di parte, nelle forme e con le modalità previste dal CTS;
 - g) “Accreditamento locale”: forma di abilitazione, da parte dell’ente locale, mediante la quale un soggetto, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, può svolgere localmente una determinata attività o un servizio, basati sul sostegno economico, in maniera prevalente, da parte dei fruitori dello stesso;
 - h) “intraprendenza civica”: l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, anche in forma imprenditoriale, finalizzata all’attivazione di relazioni, anche informali, con l’amministrazione, non riconducibili alle forme di amministrazione condivisa, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività e/o di iniziative di interesse generale;
 - i) “impatto”: il cambiamento durevole generato e generabile da iniziative di amministrazione condivisa e intraprendenza civica verso la comunità di riferimento;
 - j) “valutazione di impatto sociale”: processo di individuazione degli obiettivi attesi di cambiamento, di individuazione degli indicatori di riferimento, nonché di valutazione e misurazione degli impatti generati, anche in applicazione delle Linee guida, approvate con DM 23 luglio 2019.

Art. 3 (Finalità)

1. L'Amministrazione comunale, in applicazione del principio di sussidiarietà, con il presente Codice intende sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
 - b) promuovere e sostenere la partecipazione alla vita democratica individuando gli ETS quali interlocutori privilegiati per lo sviluppo di azioni, attività e progetti in ottica di piena sussidiarietà;
 - c) promuovere la cultura del dono, della raccolta fondi e dell'integrazione delle risorse al fine di qualificare e ottimizzare l'azione amministrativa;
 - d) attivare iniziative di innovazione sociale;
 - e) sperimentare politiche d'impatto, anche ai fini dell'accesso agli strumenti di programmazione europea;
 - f) promuovere la cultura della trasparenza e contribuire alla riduzione del *digital divide*, anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici;
 - g) promuovere la cultura della co-responsabilità, intesa come assunzione reciproca di impegni, la condivisione di risorse (anche economiche), di esperienze e di professionalità in un percorso comune nel quale Ente e cittadini contribuiscono insieme alla creazione di valore sociale e al raggiungimento di obiettivi comuni;
 - h) generare una relazione fra amministrazione e cittadini, singoli e associati, caratterizzata dalla fiducia, oltre che dalla cooperazione e dalla buona fede, con conseguente deflazione del contenzioso;
 - i) razionalizzare e semplificare la regolamentazione degli istituti partecipativi, anche in termini di chiarezza ed univocità dei contenuti, assicurando l'eliminazione e, comunque, la riduzione degli oneri amministrativi.

Art. 4 (Principi generali)

1. I procedimenti attivati dall'Amministrazione si svolgono in applicazione dei seguenti principi generali:
 - a) *trasparenza*: garantire la piena accessibilità di dati e informazioni detenuti dall'amministrazione in merito alle iniziative di partecipazione;
 - b) *collaborazione e buona fede*: attivare una relazione finalizzata alla leale cooperazione;
 - c) *cooperazione*: coinvolgere positivamente le attività di singoli, gruppi e istituzioni verso il bene comune;
 - d) *interazione*: attivare processi di partecipazione che non si riducano ad una sommatoria di opinioni personali, ma che invece promuovano e facilitino il dialogo;
 - e) *inclusività*: rimuovere gli ostacoli che possano impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione;
 - f) *pubblicità*: assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi;
 - g) *prossimità*: riconoscere le comunità locali quali soggetti da privilegiare per la definizione di iniziative di partecipazione e consultazione;
 - h) *sussidiarietà orizzontale*: attivare rapporti di autentica e reciproca cooperazione, finalizzata ad attività di interesse generale e non per la cura di interessi strumentali dell'Amministrazione.

Art. 5 (Criteri guida)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, l'Amministrazione procedente conduce i procedimenti finalizzati al coinvolgimento dei cittadini, singoli e associati, tenendo conto dei seguenti criteri guida:
 - a) incentivare l'iniziativa di parte, al fine di aumentarne la capacità progettuale e propositiva;
 - b) prevedere oneri amministrativi coerenti con le specifiche finalità del relativo procedimento ed applicando i principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
 - c) sostenere l'attivazione di reti, anche informali, nonché la costruzione di progettualità diffuse e strutturate anche fra soggetti aventi diversa natura giuridica;

- d) ricondurre e, comunque, rendere coerenti le forme di collaborazione con i cittadini, singoli e associati, con le azioni e le iniziative, a vario titolo, previste a livello europeo, nazionale, regionale e comunale, al fine di aumentarne l'efficacia;
- e) valorizzare collaborazioni finalizzate a specifiche progettualità dirette al reperimento di fondi pubblici;
- f) promuovere azioni di *welfare*, inteso in senso ampio, quale co-costruzione di politiche per il benessere e per l'inclusione e la coesione sociale della comunità.

Art. 6 (Gli attori della Partecipazione)

1. Ai fini del presente Codice sono "attori della Partecipazione":
 - a) cittadini, singoli e associati nelle libere forme associative, ai sensi del codice civile e della disciplina speciale;
 - b) volontari individuali;
 - c) ETS;
 - d) enti morali, enti filantropici, fondazioni bancarie, istituti di ricerca ed Università, non qualificabili come ETS;
 - e) imprese e reti di imprese, società, anche c.d. *benefit*, ai sensi del codice civile e della disciplina speciale;
 - f) enti pubblici e amministrazioni pubbliche;
 - g) altri enti previsti dall'ordinamento giuridico.
2. Ai fini del presente Codice, sono considerati:
 - i. "volontari individuali": le singole persone che dichiarano liberamente la propria volontà di svolgere attività solidaristiche senza percepire alcun compenso, anche sotto forma di rimborso forfettario periodico, fermo restando il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;
 - ii. "Libere Forme associative" (di seguito "LFA"): tutti gli organismi liberamente costituiti che perseguano, senza fini di lucro, interessi collettivi a carattere umanitario, culturale, scientifico, artistico, ambientale, sociale, ricreativo e sportivo, che abbiano sede nel Comune o vi operino in modo continuativo e che siano giuridicamente riconosciute come tali.

3. Non sono considerate Libere Forme Associative i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
4. Non costituiscono, altresì, Libere Forme Associative i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7 (Connessioni con gli strumenti di programmazione dell'Ente)

1. In considerazione della rilevanza del principio di sussidiarietà orizzontale, l'Amministrazione ai fini della costruzione delle proprie politiche pubbliche valorizza gli istituti previsti dal presente Codice. Gli atti e gli strumenti di programmazione, generale e di settore, previsti dalla disciplina vigente, tengono conto, sono approvati ed aggiornati alla luce dei procedimenti svolti in applicazione del presente Codice.
2. L'Amministrazione procedente indica negli atti e negli strumenti di programmazione, compresi quelli relativi alla programmazione pluriennale degli acquisti ed alla valorizzazione dei beni immobili non utilizzati per finalità istituzionali, se intende avvalersi degli strumenti dell'amministrazione condivisa, dell'intraprendenza civica, della valorizzazione degli immobili;
3. Gli atti e gli strumenti di cui al presente articolo rendono evidenti il riferimento ai procedimenti disciplinati dal presente Codice ed ai relativi esiti.

Art. 8 (Impatto sociale, valutazione e monitoraggio)

1. Le forme di cooperazione fra Amministrazione e cittadini, singoli e associati, possono essere finalizzate anche alla valutazione e alla misurazione di impatti rispetto alla comunità di riferimento.
2. Gli atti dei procedimenti, nelle ipotesi di cui al presente articolo, stabiliscono:
 - a) gli obiettivi di cambiamento attesi di medio (*outcome*) e lungo (*impact*) periodo;
 - b) gli indicatori per la relativa valutazione e misurazione;
 - c) i criteri e le modalità di valutazione e di misurazione;
 - d) le misure di pubblicità in relazione alla valutazione e alla misurazione dell'impatto, anche mediante documenti di sintesi non tecnica.
3. Resta fermo quanto disciplinato dall'art. 7 del CTS e dalle linee guida ministeriali, di cui al DM del 23 luglio 2019, in relazione alle forme di amministrazione condivisa attuate ai sensi del Titolo II del presente Codice.

Art. 9 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice si applica, in quanto compatibile, la vigente disciplina, generale e di settore.
2. Il presente Codice è da intendersi integrato e modificato per effetto di disposizioni ed atti attuativi, statali e regionali, di immediata applicazione, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile.

TITOLO II

Amministrazione Condivisa

Capo I – Forme e modalità di attivazione dell'Amministrazione condivisa

Art. 10 (Istituzione dell'Elenco degli ETS)

1. L'Amministrazione procedente, al fine di attivare forme stabili di collaborazioni ai sensi del presente Capo, istituisce un Elenco speciale aperto di ETS, iscritti al RUNTS. A tale riguardo, con proprio atto l'Amministrazione disciplina l'istituzione, l'organizzazione e l'aggiornamento periodico, almeno semestrale, dell'Elenco nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, della trasparenza, della pubblicità, della parità di trattamento, unitamente ai principi di semplificazione amministrativa.
2. L'Elenco può essere articolato in sotto-sezioni, corrispondenti alle diverse tipologie di ETS, fra quelle previste dalla vigente disciplina del RUNTS, nonché per le diverse attività di interesse generale per le quali gli ETS chiedano di iscriversi.
3. L'Amministrazione procedente può utilizzare l'Elenco per avviare forme di collaborazioni con gli ETS iscritti, sia mediante convenzionamento diretto, che attraverso forme di consultazione non competitiva. Nei relativi atti è dato conto delle modalità di individuazione degli ETS.
4. L'Amministrazione comunale può comunque riservarsi la facoltà di attivare rapporti di collaborazione con ETS mediante pubblicazione di un avviso pubblico, anche ad esito di un'istanza di parte. Nei propri atti dà conto di tale scelta.
5. La perdita di uno dei requisiti di ETS e, in ogni caso, la cancellazione dal RUNTS determina l'automatica cancellazione dall'Elenco.
6. All'Elenco possono attingere gli enti e gli organismi, variamente denominati, partecipati dall'Amministrazione e di quelli strumentali, nonché da altri enti ed amministrazioni pubbliche sulla base dei relativi atti con i quali sono disciplinati i rapporti fra questi ultimi e l'Amministrazione titolare dell'Elenco.

Art. 11 (Co-programmazione)

1. La co-programmazione costituisce, di norma, la forma ordinaria di istruttoria condivisa e partecipata, attivata dall'Amministrazione procedente, anche su istanza di parte, con gli ETS, finalizzata alla costruzione ed all'aggiornamento delle politiche dell'ente, contenute negli strumenti di pianificazione e di programmazione, generali e di settore, previste dalla relativa disciplina, ed eventualmente all'attivazione delle ulteriori forme di coinvolgimento degli ETS, disciplinate dal presente Capo, oppure alla considerazione delle esigenze sociali nell'ambito delle procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici, comprensive degli appalti innovativi, disciplinate dalla vigente disciplina di settore.
2. I procedimenti di co-programmazione possono essere attivati in accoglimento di istanze presentate dall'Amministrazione procedente da ETS, singoli e associati; ai fini della loro ricevibilità, deve trattarsi di richieste circostanziate e non generiche, nonché devono evidenziare le esigenze di interesse generale, anche in relazione all'attività e/o all'interesse azionato dagli ETS medesimi. In conseguenza dell'accoglimento di una istanza, l'Amministrazione procedente ne dà notizia ai terzi mediante avviso pubblicato nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza, al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare contributi ulteriori. Gli atti con i quali si concludono i procedimenti danno conto di quanto avvenuto nel corso degli stessi.
3. In ragione delle finalità dell'istituto, oggetto della presente disposizione, gli ETS possono avvalersi anche del contributo di soggetti diversi, purché esso sia posto in funzione dell'attività istruttoria svolta dall'ETS, singolo o associato, e sia prestato per fini non lucrativi.

Art. 12 (Co-progettazione)

1. La co-progettazione è finalizzata all'attivazione di una collaborazione, caratterizzata dalla comunanza di scopo fra le parti, dalla condivisione delle risorse, a vario titolo conferite, dalla co-responsabilità rispetto alle attività di interesse generale da realizzare, in quanto rivolte alla comunità, nonché dall'eventuale valutazione e misurazione dell'impatto sociale generabile e generato nei confronti della comunità di riferimento con le attività co-progettate.
2. La co-progettazione può avere ad oggetto una o più attività di interesse generale fra quelle indicate dall'art. 5 CTS, di norma costituisce attuazione dell'attività di co-programmazione e può essere promossa dall'iniziativa degli ETS, singoli e associati.
3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al precedente comma 2, le istanze presentate dagli ETS, singoli o associati, devono descrivere in modo esaustivo la proposta progettuale, il quadro delle risorse, a vario titolo, conferite da parte degli ETS stessi e di quelle dell'Amministrazione procedente o di altri soggetti terzi, di cui si chiede la disponibilità, l'eventuale partenariato, compresi soggetti diversi dagli ETS, a condizione che il relativo apporto sia strumentale all'attività di interesse generale degli ETS e sia svolto comunque in modo non lucrativo. La proposta progettuale, infine, indica se è prevista la valutazione di impatto sociale, ai sensi della disciplina vigente.
4. L'Amministrazione procedente, in caso di accoglimento della proposta progettuale, nelle ipotesi di cui al precedente comma 3), pubblica un avviso nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza, al fine di ricevere eventuali proposte alternative.
5. I rapporti conseguenti alla realizzazione del rapporto collaborativo, compresi gli adempimenti in materia di rendicontazione delle attività e dei contributi ricevuti, a vario titolo, sono disciplinati in apposita convenzione, che, in ogni caso, non è assimilabile ad un contratto di appalto o ad una concessione. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 11 legge n. 241/1990 e ss. mm.

6. La co-progettazione, di norma, è attivata dall'Amministrazione procedente attingendo all'Elenco speciale aperto di ETS, di cui al precedente art. 10, ove esistente.
7. La co-progettazione, quale metodologia di attivazione di rapporto collaborativi, può essere utilizzata per la valorizzazione di beni ed immobili pubblici, in applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del presente Codice.
8. Gli atti del procedimento di co-progettazione disciplinano l'eventuale valutazione di impatto sociale.
9. In ragione delle finalità dell'istituto, di norma l'attivazione del rapporto collaborativo, conseguente al procedimento di co-progettazione, ha natura circolare, ovverosia pone in relazione continua l'Amministrazione procedente e gli ETS partner, con la conseguenza che il tavolo di co-progettazione, fermo restando quanto previsto nei singoli atti della procedura, viene riconvocato tutte le volte in cui ciò sia necessario e/o opportuno. La convenzione originariamente sottoscritta fra le parti viene conseguentemente integrata, anche ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990 e ss. mm., in quanto compatibile.

Art. 13 (Accreditamento locale)

1. La co-progettazione, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12, può svolgersi, ai sensi dell'art. 55, comma 4, CTS nella forma di accreditamento locale.
2. Gli atti della procedura ad evidenza pubblica, anche laddove attivata a seguito dell'accoglimento di un'istanza di parte, disciplinano i termini e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale mediante accreditamento, assicurando in particolare il rispetto del principio di parità di trattamento fra ETS.
3. L'Amministrazione procedente, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, di norma utilizza – ai fini dell'attivazione delle collaborazioni mediante accreditamento – l'Elenco speciale aperto di ETS, attingendo allo stesso, garantendo in particolare il rispetto del principio di parità di trattamento.

4. I rapporti nascenti dalla collaborazione, disciplinata dal presente articolo, sono regolati mediante “patto di accreditamento locale”, sottoscritto anche ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990 e ss. mm., in quanto compatibile. La cancellazione dal RUNTS e/o dall’Elenco speciale aperto di cui al precedente art. 10, è causa di risoluzione automatica del “patto di accreditamento locale”, senza che debba procedersi mediante comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990 e ss. mm.

Art. 14 (Convenzioni con APS e ODV)

1. L’Amministrazione procedente di norma attinge all’Elenco speciale aperto di ETS, disciplinato dal precedente art. 10, ai fini dell’attivazione delle convenzioni con APS e ODV nei limiti e con le modalità previste dall’art. 56 CTS.
2. In particolare, l’Amministrazione procedente, sia che agisca tramite invito rivolto agli ETS inseriti nell’Elenco di cui all’art. 10, sia che proceda mediante la pubblicazione di un avviso, esplicita in ogni caso, nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza, le finalità e l’oggetto della procedura ad evidenza pubblica, il contenuto delle proposte progettuali richieste alle APS ed alle ODV, il quadro economico di riferimento, i termini e le modalità della rendicontazione delle attività svolte e delle spese, nonché la disciplina dei controlli.
3. Negli atti con cui si attiva il procedimento, ai sensi del comma che precede, verranno definiti, altresì, i termini e le modalità della rendicontazione delle attività svolte, nonché precisate le voci di spesa rendicontabili, unitamente ai relativi limiti, al fine dell’erogazione del contributo.

Capo II – Misure di sostegno

Art. 15 (Accesso all'FSE e agli altri strumenti di finanziamento pubblico)

1. L'Amministrazione procedente nell'utilizzo dell'FSE e degli altri strumenti di finanziamento pubblico, previsti dalla disciplina vigente, ai sensi dell'art. 69 CTS promuove l'attivazione della collaborazione con ETS, anche ai fini dell'attuazione di politiche d'impatto.
2. Al fine di partecipare a call o altre procedure, variamente denominate, indette da altre amministrazioni, enti o istituzioni, l'Amministrazione potrà utilizzare i partenariati in essere, attivati ai sensi del Capo I, oppure motiverà succintamente sulle ragioni del loro mancato utilizzo e sulla conseguente indizione di una ulteriore procedura ad evidenza pubblica.
3. L'Amministrazione tiene conto delle forme di partenariato attivate ai sensi del presente articolo nell'ambito dell'approvazione degli strumenti di programmazione e dei procedimenti di co-programmazione.

Art. 16 (Raccolta fondi e 5x1000)

1. L'Amministrazione promuove il ricorso alle forme di raccolta fondi, incluso il c.d. 5x1000, previsti dalla vigente disciplina, al fine di attivare forme di collaborazione con ETS e con gli altri attori della partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di spazi ed immobili pubblici.
2. L'Amministrazione tiene conto delle forme di partenariato attivate ai sensi del presente articolo nell'ambito dell'approvazione degli strumenti di programmazione e dei procedimenti di co-programmazione.

Art. 17 (Art-bonus)

1. L'Amministrazione al fine di promuovere l'attivazione di forme di collaborazione con ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale, nonché per l'utilizzo e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, anche per finalità sociali, incentiva l'utilizzo della disciplina vigente in materia di *art-bonus*.
2. I procedimenti di cui al Capo I possono essere utilizzati per le finalità di cui al precedente comma.

Art. 18 (Social bonus)

1. L'Amministrazione al fine di promuovere l'attivazione di forme di collaborazione con ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale, nonché per l'utilizzo e la valorizzazione dei beni ed immobili pubblici per finalità sociali, incentiva l'utilizzo della disciplina vigente in materia di *social-bonus*, ai sensi dell'art. 81 CTS.
2. I procedimenti di cui al Capo I possono essere utilizzati per le finalità di cui al precedente comma.

Art. 19 (Servizio civile universale)

1. L'Amministrazione al fine di promuovere l'attivazione di forme di collaborazione con ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale, nonché per l'utilizzo e la valorizzazione dei beni ed immobili pubblici per finalità sociali, incentiva l'utilizzo della disciplina vigente in materia di servizio civile universale.
2. I procedimenti di cui al Capo I possono essere utilizzati per le finalità di cui al precedente comma.

Capo III – Monitoraggio, rendicontazioni e controllo

Art. 20 (Valutazione di impatto sociale)

1. Al fine di conseguire le finalità del presente Codice, le Amministrazioni procedenti, nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti Capi I e II, di norma utilizzano la valutazione di impatto sociale, ai sensi della legge n. 106/2016 e delle relative Linee guida ministeriali, fermi restando i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non aggravamento dei procedimenti a carico degli ETS.
2. Gli atti dei procedimenti attivati ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti Capi I e II danno conto dell'applicazione del presente articolo, anche ai fini della rendicontazione sociale delle attività svolte.

Art. 21 (Bilancio sociale)

1. L'Amministrazione procedente, al fine di conseguire le finalità del presente Codice, riconosce ed incentiva la funzione del bilancio sociale, di cui al CTS ed ai relativi atti attuativi, nell'ambito dei procedimenti di cui ai precedenti I e II.
2. Per le finalità del precedente comma, l'Amministrazione – ove non costituisca requisito di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica – può riconoscere forme di premialità a fronte del possesso da parte degli ETS del bilancio sociale, redatto in attuazione della disciplina vigente.

Art. 22 (Rendicontazione delle attività)

1. Ferme restando la rendicontazione degli esiti dell'applicazione della valutazione di impatto sociale, ai sensi del precedente art. 20, e le modalità di rendicontazione dei contributi eventualmente ricevuti dall'Amministrazione, lo svolgimento delle attività di interesse generale, nelle forme previste dai precedenti Capi I e II, è oggetto di specifica rendicontazione.

2. La rendicontazione di cui al precedente comma si svolge sulla base dei seguenti principi e criteri guida:
 - a) l'Amministrazione procedente e gli ETS cooperano secondo buona fede;
 - b) si applicano i principi di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 - c) nei casi in cui gli ETS facciano ricorso alle autodichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., l'Amministrazione effettua controlli a campione nella misura minima del 30%;
 - d) in ragione della co-responsabilità che lega l'Amministrazione agli ETS, la rendicontazione delle attività svolte è svolta in modo critico e costruttivo, in modo che le eventuali iniziative successive possano beneficiare degli apporti di conoscenza e di valutazione;
 - e) la rendicontazione si svolge in applicazione dei principi di semplificazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto dell'iscrizione degli ETS nel RUNTS.

Art. 23 (Sistema di autovalutazione, monitoraggio e controlli)

1. L'Amministrazione, ai sensi degli articoli 92, comma 2 e 93, comma 4 CTS, assicura un sistema efficace di controlli finalizzato a verificare il corretto svolgimento delle attività di interesse generale, nelle forme disciplinate nei Capi I e II del presente Codice.
2. Il sistema di controlli è altresì esteso alla permanenza degli ETS all'interno del RUNTS.
3. Ai fini del presente articolo, l'Amministrazione può istituire e disciplinare il sistema di controlli mediante apposite linee guida o altro atto variamente denominato; in ragione della peculiarità del rapporto tipico della collaborazione fra PA ed ETS, tale sistema comprende anche forme e modalità di sistemi di auto- valutazione e auto-controllo, anche ad opera delle organizzazioni ed enti di secondo livello degli ETS, in applicazione del principio di co-responsabilità.

4. L'Amministrazione, qualora ad esito dell'attività di monitoraggio e controllo, emergano gravi violazioni, non emendabili mediante forme di soccorso- istruttorio, assume le determinazioni motivate, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo, applicando in particolare i principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
5. Laddove le violazioni siano di grave entità, l'Amministrazione può, in applicazione del precedente comma, risolvere la convenzione, con la quale sono regolati i reciproci rapporti con gli ETS nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti Capi I e II.
6. Le attività di cui al presente articolo vengono sviluppate attraverso l'utilizzo di sistemi e programmi informatici ai sensi di quanto previsto dal CAD, anche ai fini di garantire piena evidenza e trasparenza circa le risultanze delle attività così come sviluppate dall'Amministrazione precedente;

TITOLO III

Intraprendenza Civica

Art. 24 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle forme di intraprendenza civica, espresse dei cittadini, singoli e associati, secondo modalità non riconducibili a quelle oggetto del precedente Titolo II, ed in quanto espressione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, nonché di quello di solidarietà.

Art. 25 (Principi specifici)

1. L'Amministrazione attiva forme di collaborazione ai sensi del presente Titolo sulla base dei seguenti principi:
 - a) valorizzazione e sostegno dell'iniziativa di parte;
 - b) valorizzazione e sostegno delle forme di volontariato individuale;
 - c) valorizzazione dei processi partecipativi, ai sensi della legge regionale n. 15/2018 e ss. mm.;
 - d) semplificazione degli oneri amministrativi;
 - e) rafforzamento dei legami comunitari e della trasparenza dell'azione amministrativa;
2. L'Amministrazione, nell'attivare le forme di collaborazione previste dal presente Titolo, motiva in ordine alle ragioni di tale coinvolgimento e alle relative finalità, anche tenendo conto di quanto proveniente dai procedimenti di cui al Capo I.

Art. 26 (Baratto amministrativo)

1. L'Amministrazione, per le finalità di cui al presente Titolo, può utilizzare il baratto amministrativo, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina.
2. Resta ferma la facoltà per l'ente di assumere, mediante delibera dell'Organo esecutivo, atti di indirizzo o emanare atti puntuali ai fini dell'attuazione della presente disposizione.

Art. 27 (Volontariato individuale)

1. L'Amministrazione, nell'ambito del pluralismo delle forme di declinazione del principio di sussidiarietà orizzontale, assicura forme di attivazione di collaborazioni con volontari individuali, finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale e senza che tale collaborazione si risolva o dissimuli forme di para subordinazione o comunque forme di intermediazione di personale per lo svolgimento di servizi strumentali.
2. L'Amministrazione assicura che l'attività del volontario, ai sensi della presente disposizione, si svolga ad esito del percorso formativo, ove necessario, e sulla base dell'attivazione delle garanzie e delle tutele richieste dalla disciplina vigente.

Art. 28 (Patti di collaborazione)

1. L'Amministrazione, negli ambiti di intervento corrispondenti alle attività di interesse generale può attivare, anche ad esito dell'iniziativa di cittadini, singoli e associati, in forme diverse dagli ETS, patti di collaborazione.
2. I procedimenti finalizzati all'attivazione dei patti di collaborazione si svolgono nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità; ad essi si applicano, in quanto compatibili, l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ed i principi e le disposizioni del codice civile.
3. Le disposizioni di cui al presente capo verranno disciplinate con specifici atti di Giunta Comunale al fine di garantire uniformità di intervento e pieno coordinamento dei processi e delle procedure nel contesto di riferimento.

Art. 29 (Contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche)

1. L'Amministrazione, al fine di attivare forme di collaborazione, disciplinate dal presente Titolo, può riconoscere contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss. mm., per lo svolgimento di attività ed interventi di interesse generale dell'ente.

2. L'Amministrazione, nell'attivare i procedimenti di cui al precedente comma, motiva in ordine alla coerenza dell'iniziativa rispetto agli indirizzi dell'ente e degli altri strumenti di programmazione generale.
3. Ai procedimenti attivati ai sensi del presente Titolo si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari in materia di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche.

Art. 30 (Rendicontazione)

1. Le attività svolte in applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo sono rendicontate, tenendo conto della peculiarità delle stesse e facendo applicazione dei principi di cui al precedente art. 25.
2. Oggetto di rendicontazione sono anche le eventuali spese sostenute e documentate e per le quali si chiedi un sostegno economico.

Art. 31 (Monitoraggio e controlli)

1. L'Amministrazione assicura un sistema efficace di controlli in relazione alle attività svolte ai sensi del presente Titolo, applicando i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, promuovendo forme di sistemi di auto-controllo e di auto-valutazione, e in applicazione dei principi di cui al precedente art. 25.
2. L'Amministrazione ha la facoltà di emanare specifici atti per la disciplina dell'attività di controllo.

TITOLO IV

Forme speciali di partenariato con ETS per l'uso e la valorizzazione dei beni e degli immobili pubblici

Art. 32 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività di interesse generale svolte da ETS, ai sensi del Titolo II, mediante la valorizzazione di beni ed immobili, di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, non utilizzati per finalità istituzionali.
2. Le disposizioni del presente Titolo possono essere applicate, ferma restando la relativa autonomia, organizzativa e regolamentare, dagli enti e dagli organismi detenuti e partecipati dall'Amministrazione.
3. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle ipotesi di affidamento di beni ed immobili pubblici, strumentali alla gestione di un servizio, per le quali si applica la vigente disciplina in materia di contratti pubblici.

Art. 33 (Principi specifici)

1. L'attivazione delle forme speciali di partenariato con ETS, finalizzati allo svolgimento di attività di interesse generale, fra quelle previste dall'art. 5 CTS, oltre a quanto previsto dai precedenti Titoli I e II, avviene nel rispetto dei seguenti principi specifici:
 - a) l'affidamento dei beni e degli immobili pubblici deve garantire il bilanciamento fra il principio di economicità con quello della valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
 - b) di norma, l'affidamento dei beni e degli immobili pubblici è finalizzato alla valutazione e misurazione dell'impatto sociale generato nei confronti della comunità di riferimento;

- c) l'attivazione delle speciali forme di partenariato con ETS può essere finalizzata per iniziative di innovazione sociale, secondo quanto previsto e disciplinato dal vigente quadro normativo e regolamentare, europeo ed interno;
- d) in ragione dell'iscrizione degli ETS nel RUNTS, si applicano i principi di proporzionalità, semplificazione degli oneri e degli adempimenti amministrativi, nonché di non aggravamento del procedimento amministrativo;
- e) ai fini della determinazione della durata dell'affidamento, si tiene conto, oltre che degli investimenti e degli interventi previsti, anche degli impatti di natura sociale che l'Amministrazione, in coerenza con gli indirizzi e con le finalità dell'ente medesimo, intende raggiungere, a condizione che essi siano previamente individuati in modo oggettivo, anche mediante appositi indicatori, e i relativi esiti siano verificabili e misurabili in modo obiettivo.

Art. 34 (Rapporto con gli strumenti di pianificazione e di programmazione dell'uso e della valorizzazione dei beni pubblici)

1. L'Amministrazione e gli altri soggetti di cui al precedente art. 32, in ragione dell'uso strategico dei contratti pubblici e delle concessioni e degli affidamenti dei beni e degli immobili, anche per finalità sociali e di innovazione sociale, nell'ambito degli strumenti di programmazione e di pianificazione, generale e di settore, specificano se l'affidamento dei beni e degli immobili pubblici non avviene ai sensi del presente Codice e, in tale ipotesi, motivano succintamente in ordine a tale scelta.

Art. 35 (Mappatura digitale degli immobili pubblici oggetto di speciali forme di partenariato con ETS)

1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito della Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Amministrazione condivisa" – pagina "Carta di identità degli immobili pubblici", pubblica i dati relativi alle speciali forme di partenariato, attivate ai sensi del presente Codice, fatta salva la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, comprensiva di una sintesi non tecnica degli elementi

fondamentali dell'affidamento (ETS affidatari, durata, finalità, importo dei contributi pubblici a vario titolo attribuiti, importo del canone in favore dell'Amministrazione concedente).

Art. 36 (Procedimento di affidamento di beni ed immobili ad iniziativa pubblica)

1. Di norma, l'Amministrazione comunale pubblica un Avviso finalizzato a ricevere proposte progettuali e gestionali relative al bene ed all'immobile pubblico oggetto della procedura ad evidenza pubblica.
2. L'Avviso, che è pubblicato nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza e per un tempo congruo, rispetto a quanto richiesto ai partecipanti, comunque non inferiore a quindici (15) giorni, deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) indicazione del bene e dell'immobile, con relativa scheda di sintesi allegata, descrittiva della situazione amministrativa, urbanistica, edilizia, e stato di fatto, nonché di eventuale assoggettamento a forme di vincolo e di tutela, previste dalla disciplina vigente di settore;
 - b) interventi ammessi e vietati;
 - c) funzioni ed attività ammesse e vietate;
 - d) durata minima dell'affidamento ed eventuale estensione della durata a fronte delle proposte progettuali presentate nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica;
 - e) interventi di riqualificazione, rigenerazione, messa in sicurezza, manutenzione, necessari, con relativa stima degli importi occorrenti;
 - f) importo del canone di affidamento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 38;
 - g) requisiti di partecipazione alla procedura;
 - h) contenuto minimo delle proposte progettuali e gestionali;
 - i) procedura e criteri di valutazione;

- j) eventuali garanzie;
 - k) allegati all'Avviso;
 - l) applicazione della VIS;
3. I rapporti di partenariato conseguenti alla conclusione del procedimento sono definiti mediante concessione sottoscritta fra le Parti.
 4. Le disposizioni di cui al presente Titolo verranno disciplinate con specifici atti di Giunta Comunale al fine di garantire uniformità di intervento e pieno coordinamento dei processi ed delle procedure nel contesto di riferimento.

Art. 37 (Procedimento di affidamento di beni ed immobili ad iniziativa di parte)

1. Il procedimento di affidamento di beni ed immobili può avvenire anche su iniziativa di ETS, singoli ed associati.
2. L'iniziativa di parte, perché possa essere presa in considerazione dall'Amministrazione, deve consistere nella presentazione di una proposta progettuale e gestionale, comprensiva dei relativi allegati, ritenuti necessari o utili. La proposta deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) indicazione del bene e dell'immobile, con relativa scheda di sintesi allegata, descrittiva della situazione amministrativa, urbanistica, edilizia, come risultante dai relativi atti, e stato di fatto, nonché di eventuale assoggettamento a forme di vincolo e di tutela, previste dalla disciplina vigente di settore;
 - b) proposta progettuale e gestionale, con specificazione degli interventi proposti, delle funzioni e delle attività proposte, nonché degli eventuali interventi di riqualificazione, di rigenerazione, di messa in sicurezza e di manutenzione, ritenuti necessari, con relativa stima degli importi occorrenti;
 - c) durata dell'affidamento richiesta;
 - d) importo del canone di affidamento proposto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 38;

- e) presentazione degli istanti e degli eventuali ulteriori soggetti partner e attuatori, e indicazione della capacità, tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, analogicamente applicabile al presente Titolo, in quanto compatibile;
 - f) eventuali garanzie offerte;
 - g) eventuali allegati;
 - h) eventuale applicazione della VIS, con relativa specificazione della metodologia di riferimento, alla luce del vigente quadro normativo ed attuativo;
3. L'Amministrazione procedente, ricevuta la proposta, ai sensi del precedente comma 2, avvia il procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e ss. mm., e, dopo l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi della richiamata legge, avvia l'istruttoria ai fini della verifica della fattibilità della proposta, nonché della coerenza con gli indirizzi dell'ente. Il dirigente competente conclude il procedimento mediante atto espresso.
4. Qualora la proposta venga accolta, l'Amministrazione procedente pubblica un Avviso, nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza, contenente i seguenti elementi minimi:
- a) indicazione del bene e dell'immobile oggetto di proposta, degli estremi identificativi del proponente, nonché della data di presentazione e di accoglimento della proposta;
 - b) termini e modalità per ottenere visione ed estrarre copia della proposta progettuale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della tutela delle opere dell'ingegno e della proprietà industriale;
 - c) durata della pubblicazione dell'Avviso, congrua rispetto al contenuto della proposta progettuale e di gestione, e comunque non inferiore a quindici (15) giorni;
 - d) termini e modalità per la presentazione di proposte migliorative o alternative;
 - e) criteri di valutazione delle proposte in caso di eventuale comparazione;

- f) procedimento di comparazione delle proposte;
 - g) elementi minimi della convenzione di affidamento.
5. In ragione dell'adesione dell'Amministrazione al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, essa motiva succintamente in ordine alle ragioni del mancato accoglimento della proposta.

Art. 38 (Canoni)

1. I beni immobili di proprietà comunale potranno essere concessi, a norma del presente Codice, a fronte del pagamento di un canone, ovvero in assenza dello stesso, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. L'Amministrazione determina l'importo del canone, posto a carico dell'affidatario, tenendo conto sia del principio di economicità e, dunque, del massimo sfruttamento economico del bene e dell'immobile, compresi gli eventuali oneri in capo all'Amministrazione, sia le ragioni di interesse pubblico, inerenti alla proposta progettuale e di gestione, per le quali la misura del canone debba essere ridotta.
3. I beni di cui al comma 1 potranno essere concessi anche senza l'applicazione di alcun canone diretto, fermo restando comunque l'imputazione dei costi relativi ad utenze ed oneri accessori, qualora sussistano cumulativamente i seguenti elementi:
 - a. sia stata svolta una procedura ad evidenza pubblica e siano rispettati i principi di cui all'art. 12 della legge 241/90 e ss. mm.;
 - b. alla base della concessione sia posto un progetto basato su ambiti di attività d'interesse generale (art. 5 D. Lgs. 117/2017), conformi alle competenze e finalità dell'Ente e oggettivamente misurabili nelle risultanze definite in sede di progettazione;
 - c. sia prevista e formalizzata tra le parti un'attività di periodico monitoraggio di cui dovrà essere data adeguata evidenza nelle forme e modalità di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss. mm..

Art. 39 (Vigilanza e controlli)

1. L'Amministrazione assicura l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo in relazione alle attività di interesse generale, svolte nell'ambito del partenariato attivato ai sensi del presente Titolo.
2. I termini e le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sono precisate e disciplinate nell'ambito della convenzione sottoscritta fra le Parti; la convenzione stabilisce anche il regime sanzionatorio, graduato in relazione alle violazioni commesse, fino alla previsione della risoluzione di diritto della stessa. L'Amministrazione, in conseguenza dell'eventuale risoluzione della convenzione per fatto addebitabile all'affidatario e, pertanto, della violazione del principio di leale collaborazione, quale fondamento del partenariato, dà notizia di tale circostanza in applicazione della vigente disciplina in materia di trasparenza.

Art. 40 (Rendicontazioni)

1. In ragione delle peculiarità del partenariato attivato ai sensi del presente Titolo, gli ETS affidatari dei beni e degli immobili effettuano, nei termini stabiliti nella convenzione sottoscritta con l'Amministrazione, garantiscono la periodicità della rendicontazione non solo delle attività di interesse generale svolte, dei contributi e delle ulteriori eventuali utilità economiche ricevute dall'Amministrazione, ma anche dell'impatto – a breve, medio e lungo periodo – generato nella comunità di riferimento per effetto dell'utilizzo e della valorizzazione dei beni e degli immobili.
2. L'Amministrazione, ferma restando l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, ai sensi del precedente art. 39, può promuovere forme di rendicontazione pubblica, d'intesa con gli ETS, affidatari degli immobili e dei beni, sui risultati, a breve medio e lungo periodo, conseguiti per effetto del partenariato.